

Delibera di Consiglio comunale n. 78 del 14/11/2002.

Entrano i Consiglieri Monzani, Rosselli e Rossi.
Presenti n°16.

Oggetto:

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE SECONDA DI RILOCALIZZAZIONE
EDIFICI IMPATTATI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE:
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18/2/2000, n. 267;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2002, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2002-2004, esecutivi;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18/2/2000, n. 267;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2002, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2002-2004, esecutivi;

VISTO lo statuto comunale;

Premesso:

- che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994. Successivamente sono state approvate la Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97), la Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99), la Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000), e infine sono state approvate due ulteriori modificazioni, relative alle provvidenze rese necessarie dalla definizione dell'accordo per la realizzazione della linea ad alta velocità (Variante rilocalizzazioni, approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001 e Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001), la Variante Specifica n. 3 (approvata con atto C.C. n. 31 del 9.5.2002).
- che con deliberazione consiliare n. 49 del 25.6.2002 è stata adottata una ulteriore variante parziale al piano regolatore, concernente la SECONDA rilocalizzazione di edifici impattati a seguito della realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche

Preso atto:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 11.7.2002 al 9.8.2002, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 11.7.2002 e pubblicazione a mezzo stampa;
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito e successivamente a tale termine non sono pervenute osservazioni;

- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'USL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;
- che in data 27.8.2002 con atto G.P. 341, pervenuto al protocollo comunale in data 19.9.2002 n. 9151 la Provincia ha formulato le proprie osservazioni;
- che in data 22.10.2002 prot. 10547 è pervenuto al prot. comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente;
- che in data 5.11.2002 prot. 11066 è pervenuto al prot. comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;

Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia e dalle Aziende Sanitarie;
- la relazione di controdeduzioni alle osservazioni suddette, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione,
- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- la legge regionale n. 38 del 1.12.1998;
- le modificazioni apportate agli elementi costitutivi della variante, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione, in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni;

Visti e ritenuti soddisfacenti, singolarmente e nel loro complesso gli elaborati, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione, quali elementi costitutivi della variante parziale in oggetto;

Preso atto, come risulta dall'allegata relazione illustrativa, che le modificazioni al piano regolatore che formano oggetto del presente provvedimento rientrano nei limiti stabiliti per l'applicabilità del suddetto articolo 15, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale sulla adozione della Variante, in data 24.6.2002, seduta n. 6, e – rilevata l'assenza di osservazioni da parte di privati - in data 17.10.2002, seduta n. 8;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgvo n.267/2000 ;

SENTITA la dichiarazione di voto del Consigliere Rosselli:

“ Si rimanda alla fase di discussione ed approvazione del nuovo P.S. la facoltà di regolamentare la possibilità di ricostruire edifici in zone oggetto a suo tempo di delocalizzazione.”

CON voti unanimi e favorevoli legalmente espressi per alzata di mano – Presenti e votanti n°16;

DELIBERA

- 1) di approvare la variante al P.R.G. del Comune di Campogalliano relativa alla rilocalizzazione edifici impattati L.R. 38/98;
- 2) di dare atto che la Variante è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica
 - Relazione di controdeduzioni alle osservazioni;
 - Modifiche alle Norme di Attuazione del PRG
 - Tav. 11A, 11B - Rilocalizzazione edifici L.R. 1.12.98 n. 38;
- 3) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;
- 4) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.
- 5) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.